

# **TI\_GERICHTE 38.2010.79 vom 10. Januar 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2010.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2010.79)

FR: TI\_GERICHTE 38.2010.79 du 10 janvier 2011

IT: TI\_GERICHTE 38.2010.79 del 10 gennaio 2011

## **Regeste**

SdL chiesto revis.di una STCA(agli atti mancava un doc.).TCA inviato x compet.a TF.TF respinto l'ist.e ritrasmesso a TCA per ev.incomb. Doc.conosciuto da SdL e in suo possesso.Fatto di aver scoperto che mancava agli atti solo dopo una STF ininfl.Anche ammettendo nuovi fatti o prove,doc.non rilevante

## **Erwägungen**

### **E. 2**

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente ( DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza ( DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

### **E. 5**

pag. 205). 4. 4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione

del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati. 4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B. \_\_\_\_\_, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S. \_\_\_\_\_, aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi. Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F. \_\_\_\_\_ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta. 4.3 Dal canto suo l'CO 1, alla luce di quanto esposto dal dott. B. \_\_\_\_\_, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

### **E. 5.1**

La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2). Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S. \_\_\_\_\_ concludendo, con il dott. B. \_\_\_\_\_, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

### **E. 5.2**

Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta." Infine, in una sentenza 8F\_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che: " Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben,

wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben ( BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205 )." 2.4. Nell'evenienza concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 4 maggio 2010, il TCA ritiene che la Sezione del lavoro non ha presentato nuovi fatti o nuovi mezzi di prova atti a modificare la precedente sentenza emessa il 17 giugno 2009 da questa Corte. Infatti l'amministrazione ha fondato la propria istanza sulla mancanza agli atti di un documento, e meglio del foglio paga di RI 1 relativo al mese di marzo 2008 prodotto alla Sezione del lavoro il 2 ottobre 2008 dal rappresentante dell'assicurata quale annesso a uno scritto del 30 settembre 2008 da cui emerge un salario lordo mensile di fr. 6'000.- (cfr. doc. IV2), ritenuto dalla stessa determinante ai fini della causa (cfr. doc. I). Ora, quel documento non soltanto era noto alla Sezione del lavoro ma era pure in suo possesso. Quanto asserito dall'amministrazione, ossia di aver scoperto che tale documento non si trovava agli atti formanti l'incarto del TCA solamente a seguito della sentenza emanata dal TF il 18 marzo 2010 (cfr. doc. I), si rivela ininfluyente, visto che la trasmissione del foglio paga di marzo 2008 a questa Corte dipendeva unicamente da un attento e rigoroso procedere della stessa. Al riguardo, del resto, l'Alta Corte ha osservato che: " (...) Se l'attestazione in questione non è stata versata agli atti della procedura cantonale, ciò è dovuto, come la stessa istante ammette, a una sua inavvertenza. Già per questo motivo è esclusa una revisione della precedente sentenza federale." 2.5. In ogni caso anche volendo, per ipotesi, ammettere l'esistenza di un nuovo fatto o di un nuovo mezzo di prova, l'esito della vertenza non muterebbe. Il documento a cui si è riferita l'amministrazione non risulta, in effetti, rilevante, ossia non è di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza emessa dal TCA nel giugno 2009 e da condurre a un giudizio diverso (cfr. consid. 2.3.). Come evidenziato dalla nostra Massima Istanza, sia nel giudizio 8C\_637/2009 del 18 marzo 2010, che nella sentenza 8F\_7/2010 del 17 novembre 2010, la pronuncia del 17 giugno 2009 del TCA - di cui l'amministrazione ha chiesto la revisione -, che obbliga quest'ultima a effettuare, ai fini della decisione afferente al condono, un nuovo calcolo volto a determinare in quale misura l'assicurata presenti un grave rigore economico tenendo conto di un reddito di fr. 4'540.-, è subordinata comunque alla condizione che nel frattempo non siano divenuti disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza. 2.6. Alla luce di quanto sopra esposto, l'istanza di revisione deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.